



Termine di referendum: 10 aprile 2021 (1° giorno feriale: 12 aprile 2021)

Legge federale sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (LSISA)

Modifica del 18 dicembre 2020

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 6 marzo 2020¹,
decreta:*

I

La legge federale del 20 giugno 2003² sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 4^{bis} e 4^{ter}

^{4bis} Ai fini del controllo e per l'allestimento di statistiche sulle misure di allontanamento e di respingimento disposte nei confronti di stranieri conformemente alla LAsi, alla LStrI, all'Accordo sulla libera circolazione, al Codice penale (CP)³ e al Codice penale militare del 13 giugno 1927 (CPM)⁴, nel sistema d'informazione sono registrati i dati seguenti:

- a. le decisioni di cui all'articolo 68a capoversi 1 e 2 LStrI, nonché le decisioni di allontanamento pronunciate nei confronti di cittadini di Stati dell'UE/AELS;
- b. la pronuncia di un'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66a^{bis} CP o dell'articolo 49a o 49a^{bis} CPM (espulsione giudiziaria);
- c. la sospensione dell'esecuzione di un'espulsione giudiziaria;
- d. la revoca della sospensione dell'esecuzione di un'espulsione giudiziaria;

1 FF 2020 3117
2 RS 142.51
3 RS 311.0
4 RS 321.0

- e. la rinuncia alla pronuncia di un'espulsione giudiziaria obbligatoria ai sensi dell'articolo 66a capoversi 2 e 3 CP o dell'articolo 49a capoversi 2 e 3 CPM;
- f. nel caso di un'espulsione giudiziaria pronunciata in Svizzera, la data di partenza effettiva o quella stabilita dall'autorità di esecuzione nonché il motivo della partenza: rinvio coatto, estradizione, trasferimento ai fini dell'esecuzione della sanzione all'estero;
- g. le relative fattispecie penali;
- h. la partenza volontaria o coatta;
- i. lo Stato verso il quale è eseguito il rinvio coatto dello straniero;
- j. i motivi che hanno determinato la misura di allontanamento e di respingimento.

^{4ter} I dati di cui al capoverso 4^{bis} sono trasmessi automaticamente da VOSTRA, in quanto non siano già contenuti nel SIMIC.

II

La modifica di un altro atto normativo è disciplinata nell'allegato.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 18 dicembre 2020

Il presidente: Andreas Aebi
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 18 dicembre 2020

Il presidente: Alex Kuprecht
La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 31 dicembre 2020⁵

Termine di referendum: 10 aprile 2021

⁵ FF 2020 8751

*Allegato
(cifra II)*

Modifica di un altro atto normativo

La legge del 17 giugno 2016⁶ sul casellario giudiziale è modificata come segue:

Art. 17 cpv. 1 lett. a^{bis}

¹ I dati identificativi di una persona comprendono segnatamente:

- a^{bis}. i numeri di controllo del processo utilizzati per contrassegnare i dati segnalatici;

Art. 62 cpv. 1 e 1^{bis}

¹ Il Servizio del casellario giudiziale comunica alle autorità cantonali competenti in materia di stranieri i seguenti nuovi dati iscritti in VOSTRA che concernono stranieri:

- a. le sentenze originarie svizzere (art. 18 e 20);
- b. i procedimenti penali pendenti (art. 24).

^{1bis} Il Servizio del casellario giudiziale comunica alla Segreteria di Stato della migrazione i seguenti nuovi dati iscritti in VOSTRA che concernono stranieri:

- a. le sentenze originarie svizzere (art. 18 e 20);
- b. i procedimenti penali pendenti (art. 24);
- c. la data di partenza effettiva o quella stabilita dall'autorità di esecuzione (art. 20 cpv. 3 lett. a) e il motivo della partenza: rinvio coatto, estradizione, trasferimento ai fini dell'esecuzione della sanzione all'estero, partenza volontaria;
- d. la sospensione dell'esecuzione dell'espulsione;
- e. la revoca della sospensione dell'esecuzione dell'espulsione;
- f. le modifiche dei dati comunicati riguardanti l'espulsione.

⁶ RS 330; FF 2016 4315

